

ALLEGATO 3b - FORMAT CONVENZIONE PNRR 1.1.3

AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DI OPERATORI CHE LA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE INTENDE COSTITUIRE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA, SOCIO SANITARIA E SOCIO ASSISTENZIALE DOMICILIARE (CODICE CUP AZIONE ADSS F19G23000110005 – CODICE CUP AZIONE PNRR 1.1.3 F14H22000510006)

PROGETTO “PNRR - Azione 1.1.3” (codice CUP F14H22000510006)

CONVENZIONE

TRA

la Società della Salute di Firenze (C.F. - P.IVA 94117300486), d'ora in poi denominata “SdS Firenze” o “SdS”, con sede legale in Piazza della Signoria n. 1 Cap 50122 - Firenze, per il tramite del suo Direttore, dott. Marco Nerattini nato a Porretta Terme (BO) il 5 agosto 1963 e domiciliato per la carica presso la sede operativa di Viale della Giovine Italia, n. 1/1, in qualità di soggetto attuatore del progetto “**PNRR - Azione 1.1.3**” - CUP F14H22000510006 - CIG.....

E

il Dott., C.F., P.IVA..... nato il a (FI) e residente a(FI) in Via n.

[se persona giuridica] in qualità di rappresentante legale di, C.F./P.IVAcon sede legale inVia.....n....., compreso nell'elenco di cui in premessa, d'ora in poi denominato “Operatore economico” o “Provider”;

PREMESSO CHE:

- con DD-5 del 15.02.2022 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha adottato l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali (ATS) da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sotto componente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” all'interno della quale è presente l'Investimento 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità;
- la Società della Salute di Firenze (SdS Firenze) ha presentato il proprio progetto e relativa domanda di ammissione al finanziamento per l'intervento 1.1.3, che le è stato riconosciuto con DD-98-del-09052022-Avviso1-PNRR;
- la Linea di Intervento 1.1.3 prevede, in ottemperanza a quanto previsto dal sopracitato DD-5 ministeriale, il rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità per migliorare la diffusione dei servizi sociali su tutto il territorio e favorire la deistituzionalizzazione e il rientro a domicilio dagli ospedali, in virtù della disponibilità di servizi e strutture per l'assistenza domiciliare integrata;

- l'Avviso ministeriale riconosce agli ATS la possibilità di realizzare i progetti anche tramite altri soggetti pubblici, privati o del Terzo Settore, pur rimanendo in capo ai primi la qualità di soggetti attuatori, ed in quanto tali con la responsabilità dell'utilizzo e della rendicontazione delle risorse spese;

PREMESSO pertanto CHE:

- con provvedimento del Direttore n. 27 del 12/06/2023 la SdS Firenze ha indetto un'istruttoria pubblica rivolta agli operatori che erogano servizi socio sanitari di supporto alla domiciliarità nella zona/distretto di Firenze al fine di acquisire manifestazioni d'interesse all'inserimento in elenchi di operatori che la SdS intende formare per l'erogazione di prestazioni di assistenza riabilitativa e/o socio sanitaria territoriale di natura domiciliare a favore dei beneficiari di Buoni Servizio, previa stipula di una convenzione con la SdS;
- uno degli elenchi di cui all'Avviso è relativo alla formazione di una lista di operatori destinati all'attuazione della Linea di Intervento 1.1.3;
- l'inserimento in elenco non ha carattere selettivo ed ha il solo scopo di abilitare l'operatore, in possesso dei requisiti di cui all'Avviso SdS, ad essere potenzialmente scelto – per l'erogazione di prestazioni di ADB/OSA/OSS domiciliari - dai beneficiari di Buoni Servizio rilasciati a seguito di dimissione ospedaliera o dai loro rappresentanti;
- nell'Avviso è previsto che, durante la vigenza del Progetto, gli elenchi degli operatori saranno aggiornati ogni qual volta giungano nuove candidature, purché in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso medesimo. In detta occasione – e comunque periodicamente - si provvederà anche a modificare la posizione in elenco di ciascun operatore, al fine di garantire a ciascuno la medesima visibilità;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Attribuzione dei buoni servizio

La Società della Salute di Firenze attribuisce all'operatore economico sopra individuato, previa scelta da parte dei beneficiari dei buoni servizio, i pacchetti di prestazioni a sostegno della domiciliarità finanziati nell'ambito della Linea di intervento 1.1.3 del PNRR.

Tra la Società della Salute di Firenze e l'operatore è escluso ogni vincolo di subordinazione.

Art. 2 - Obblighi del Provider

L'operatore economico s'impegna:

- a) ad attivarsi immediatamente, al ricevimento via mail o via PEC del Buono servizio firmato, per la tempestiva e corretta esecuzione del medesimo. In particolare deve:
 - i. garantire che il modulo abbia una durata di 30 giorni da consumare nell'arco di 45 giorni consecutivi - 2 accessi quotidiani di 1 ora nelle seguenti fasce orarie: 1° 07:30-11:00, 2° 17:30-20:30 – salvo diversa indicazione da parte di ACOT
 - ii. garantire l'erogazione anche nei giorni festivi e prefestivi qualora ne venga data l'indicazione da parte di ACOT;
 - iii. garantire un servizio di coordinamento e reperibilità anche nei giorni festivi e prefestivi;
 - iv. inviare mail di conferma della presa in carico indicando il giorno in cui avverrà il primo accesso a domicilio;
- b) a svolgere gli accessi secondo le modalità e le fasce orarie indicate nel Buono Servizio e nell'Avviso, salvo diversa indicazione da parte di ACOT (Agenzia di Continuità Ospedale Territorio);

- c) ad erogare le prestazioni nel rispetto della normativa vigente sotto ogni profilo, socio-sanitario, assicurativo, fiscale e previdenziale;
- d) ad accettare eventuali rimodulazioni del Buono Servizio laddove, nel corso di validità dello stesso, si renda necessaria una modifica. Tale variazione verrà formalizzata tramite addendum all'esistente buono controfirmato dal beneficiario;
- e) a garantire che, qualora sia impossibilitato ad eseguire direttamente una, più o tutte le prestazioni di cui all'incarico, dovrà comunque assicurarne l'esecuzione. A tale scopo potrà (2 opzioni):
 1. avvalersi – previa comunicazione preventiva scritta all'Ente attuatore - di un altro operatore/professionista presente nell'elenco approvato dalla Società della Salute. In caso di avvalimento, il contratto continua comunque ad intercorrere tra Società della Salute ed operatore sottoscrittore del medesimo, unico soggetto legittimato a fatturare per il pacchetto erogato.
 2. cedere l'intero pacchetto ad un altro operatore dell'elenco, garantendo che l'avvio delle prestazioni avvenga entro le tempistiche indicate nell'all'art. a) comma i) della presente convenzione, salvo diversa indicazione da parte di ACOT;
- f) ad assicurare la rilevazione informatica dei servizi effettuati tramite registrazione di inizio/termine della prestazione di ciascun operatore ed il successivo trasferimento mensile dei dati nel sistema informativo dell'Azienda USL Toscana Centro. In particolare il gestore dovrà comunicare all'ufficio amministrativo della SdS il nominativo del referente individuato per detta rilevazione ed al quale verranno assegnate le credenziali per accedere al sistema informativo a ciò deputato. Tramite il referente individuato il Provider dovrà verificare la corretta rilevazione degli accessi, rapportandosi per qualsiasi problema al responsabile del sistema informativo dell'Azienda USL Toscana Centro;
- g) a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche in caso di cessione di azienda o ramo d'azienda a terzi;
- h) a garantire l'erogazione delle prestazioni assicurando, per il personale preposto, il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione dei servizi;
- i) a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore anche ai fini del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), se dovuto;
- j) a garantire il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori: con riferimento alle responsabilità derivanti dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il Soggetto Partner si assume ogni responsabilità riguardo all'adozione delle misure di prevenzione e protezione (inclusa la formazione) rivolte al personale, con conseguente esonero di responsabilità per la SdS Firenze per quanto attiene l'espletamento delle attività in oggetto.
- k) ad assicurare l'aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione del Rischio);
- l) ad adeguarsi alle normative vigenti disposte dalle autorità competenti in caso del ripresentarsi dello stato di emergenza epidemiologica o di altre patologie sanitarie incidenti sull'igiene e la salute pubblica, adottando ogni cautela prevista dai protocolli sanitari per i suddetti casi al fine di tutelare gli operatori coinvolti e i beneficiari;
- m) a provvedere alla formazione degli operatori su precauzioni e procedure di prevenzione anti contagio secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- n) ad attivare un costante confronto con la SdS Firenze, attraverso la figura del Coordinatore di progetto specificatamente individuata, fornendo tutte le informazioni utili o anche solo opportune alla corretta esecuzione del progetto;

- o) ad informare per iscritto in tempo reale la SdS Firenze su ogni richiesta ricevuta dall'utente diretta a modificare o ritardare l'esecuzione delle prestazioni di cui al Buono Servizio, attendendo dalla medesima le relative indicazioni;
- p) ad assumersi la responsabilità del passaggio di ogni informazione inerente il progetto, il budget o la rendicontazione;
- q) a segnalare prontamente all'ACOT e all'Ufficio Progetto SdS, anche al fine di poterne tener conto nell'ambito dei controlli effettuati sull'esecuzione e sulla fatturazione degli interventi stessi, gli interventi non effettuati a causa dell'assenza dell'utente non preavvertita in tempo utile o del rifiuto da parte dell'utente stesso.
- r) ad inserire nell'oggetto di tutte le comunicazioni di cui al presente Progetto la dizione "PNRR – Azione 1.1.3 - *Nome e Cognome utente*" e ad utilizzare, ove sia adottata la modalità criptata di invio mail ed allegati, la password che sarà fornita loro dall'Ente attuatore ed il codice identificativo dell'utente beneficiario, utilizzando nell'oggetto la dicitura: "Azione ..., codice utente"
- s) a raccogliere ed inviare alla SdS Firenze i dati necessari per predisporre i report finanziari, i consuntivi e ogni altro documento previsto dalla Convenzione o comunque richiesto dalla SdS, relativamente alla propria attività;
- t) ad accettare e sottoscrivere il "Patto di integrità" della SdS Firenze

Art. 3 - Rendicontazione da parte del Provider

Il Provider che ha erogato le prestazioni, sulla base di quanto indicato nel Buono Servizio e nella lettera di conferimento di incarico, deve far pervenire mensilmente alla Società della Salute di Firenze la seguente documentazione giustificativa:

- Mensilmente: time card di rilevazione accessi giornalieri, relativi al mese precedente, con indicazione degli orari (entrata/uscita) e con la descrizione degli interventi eseguiti, firmate dall'operatore e controfirmate dai destinatari che hanno usufruito del servizio (o loro caregivers). Contestualmente all'invio delle time card, l'operatore è tenuto a trasmettere un unico File di riepilogo in cui vengono descritte, per ogni utente, le ore eseguite e il totale in euro delle prestazioni di cui alle time card allegate.
Si precisa che le time card non compilate correttamente o che presentano incongruenze potranno essere rifiutate dalla SdS e quindi ritenute non ammissibili in fase di rendicontazione.
Le time card dovranno essere consegnate anche in originale al soggetto attuatore.
- Bimestralmente: fatturazione elettronica, relativa alle prestazioni dei due mesi precedenti, con le modalità previste dalla legislazione vigente che devono riportare:
 - codice CUP di progetto F14H22000510006
 - codice CIG
 - descrizione del Progetto: "PNRR – Azione 1.1.3"
 - i dati anagrafici relativi al destinatario delle prestazioni (nome, cognome, data di nascita);
 - il dettaglio delle prestazioni erogate, specificando il costo per ogni singola prestazione, così come stabilito nel Buono Servizio;

I costi relativi ai pacchetti di prestazioni si intendono inclusi l'IVA (se dovuta).

Dovrà essere prodotta un'unica fattura elettronica per tutti i buoni servizio eseguiti e conclusi nel bimestre precedente.

La Società della Salute di Firenze verifica la correttezza e coerenza dei documenti e l'effettiva erogazione delle prestazioni.

L'operatore è interamente responsabile della tempestività, correttezza e completezza della documentazione inviata per adempiere al monitoraggio e alle rendicontazioni consuntive delle spese proprie ed è tenuto a conservare copia di tutta la documentazione inviata.

Per quanto ai punti precedenti si riportano i dati della Società della Salute di Firenze per l'invio della documentazione:

Società della Salute di Firenze - Viale della Giovine Italia 1/1 - 50122 Firenze (FI) - Codice Fiscale 94117300486 - Codice Univoco da indicare nel flusso di fatturazione elettronica IPA: UFGYXG - CUP F14H22000510006 - Codice CIG

Ulteriori disposizioni sulle modalità di gestione operativa e di rendicontazione dei pacchetti di prestazioni di cui ai Buoni Servizio potranno essere comunicate dalla SdS durante il corso di svolgimento del Progetto.

Art. 4 - Impossibilità all'erogazione delle prestazioni

L'operatore economico che si assume l'impegno di erogare un pacchetto di prestazioni, non può rinunciare in corso d'opera alla sua effettuazione, salvo che si trovi costretto a interromperla per cause indipendenti dalla sua volontà. In quest'ultimo caso è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta alla Società della Salute di Firenze ed avrà diritto al pagamento delle prestazioni effettivamente erogate.

Art. 5 - Verifiche da parte della Società della Salute di Firenze

La Società della Salute di Firenze verifica che l'erogazione delle prestazioni fornite dall'operatore sia coerente con i contenuti e le modalità di attuazione del progetto "PNRR - Azione 1.1.3" e nel pieno rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.

Art. 6 - Recesso dalla convenzione

È possibile recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 21 giorni. Gli interventi attivati devono comunque concludersi.

La cancellazione dall'elenco degli operatori economici e professionisti avviene a partire dalla data di comunicazione del recesso.

L'operatore che abbia richiesto la propria cancellazione dall'elenco, potrà in ogni momento ripresentare la propria candidatura. In tal caso l'Ente attuatore, nel decidere circa la riammissione dell'operatore, si riserverà di tenere presenti anche le motivazioni del recesso.

Art. 7- Sanzioni e risoluzione del contratto

La mancata attivazione del pacchetto di prestazioni nei tempi e modalità previste nel piano individualizzato, così come la mancata osservanza degli altri obblighi previsti dalla presente convenzione, comporta l'applicazione di penali.

L'Ente attuatore procede tempestivamente alla contestazione dell'addebito per iscritto.

L'erogatore può far pervenire le proprie controdeduzioni alla SdS entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione; decorso infruttuosamente detto termine, la penale può essere applicata.

La penale può essere applicata anche qualora le giustificazioni fornite nel termine perentorio di cui sopra non siano ritenute adeguate.

L'applicazione di tre penalità – nell'ambito della medesima Azione - costituisce sempre grave negligenza contrattuale e genera il diritto dell'Ente attuatore di procedere alla eventuale cancellazione dell'operatore dall'elenco dei soggetti accreditati approvato per l'Azione di cui trattasi.

Non possono essere applicate penali in misura complessivamente superiore al 10 per cento dell'importo del Buono Servizio. La singola penale è comminata come segue:

- a) la penale, per evento diverso dal ritardo nell'adempire, è determinata dall'organo di amministrazione dell'Ente nella misura pari al 3 per cento del valore del buono servizio cui si riferisce l'evento;
- b) la penale per ritardo nell'adempire o per presentazione di time card non corrette o incongruenti è determinata in misura giornaliera dello 0,5 per cento del valore del buono servizio netto contrattuale.

Le penali saranno, a discrezione dell'Ente, contabilizzate e portate in detrazione all'atto del pagamento o a mezzo emissione di fattura.

L'irrogazione della penale non esonera in alcun caso l'operatore dall'obbligo di adempiere l'obbligazione violata, ove l'adempimento sia ancora utile.

Inoltre l'interruzione nell'erogazione dei pacchetti di prestazioni per cause diverse da quelle di cui all'art. 4 può comportare la cancellazione dell'operatore economico dall'elenco dei soggetti accreditati approvato dalla Società della Salute per l'Azione di riferimento.

Analoga sanzione può essere applicata in caso di mancata attivazione dei pacchetti di prestazioni previste dal Buono servizio nei tempi indicati.

Art. 8 - Pagamenti

Il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura nei limiti della disponibilità dei fondi assegnati a ciascuna delle due Azioni ed erogati dalla Regione Toscana per il finanziamento complessivo del progetto **"PNRR - Azione 1.1.3"**.

Art. 9 - Durata

La presente convenzione ha una durata fino all'esaurimento del finanziamento PNRR ad esso dedicato, previo preavviso da parte della SdS.

Art. 10 - Domicilio e comunicazioni

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione o che comunque si rendessero necessarie in connessione con la medesima, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, la Società della Salute di Firenze elegge domicilio presso la sede legale.

Tutte le comunicazioni inerenti la presente convenzione dovranno avvenire via PEC all'indirizzo segreteria@pec.sds.firenze.it.

In tutte le comunicazioni di cui al presente Progetto deve essere inserita nell'OGGETTO la dizione "PNRR – Azione 1.1.3" e - qualora sia relativa ad un Buono servizio anche - il Nome e Cognome dell'utente."

Art 11 – Tutela della privacy dell'operatore economico

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/679/2016, i dati personali del Provider raccolti dalla Società della Salute di Firenze per le finalità della presente convenzione saranno trattati, anche in modalità informatizzata, in modo lecito, corretto e trasparente e ai soli fini della presente convenzione e per il tempo strettamente necessario per la conclusione del procedimento di cui si tratta.

Tali dati saranno raccolti, conservati e archiviati con le modalità previste dalla normativa in merito.

È riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali per ottenerne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti o erronei o raccolti per fini diversi da quelli della presente convenzione in violazione della normativa in materia.

Nelle fattispecie sopra indicate ciascun soggetto interessato ha il diritto di opporsi legittimamente, inviando apposita e-mail al Responsabile della protezione dei dati.

A tal proposito si precisa che:

- a) il titolare del trattamento dati, in forza di specifica convenzione, è la Società della Salute di Firenze;
- b) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE/679/2016, il Responsabile per la protezione dei dati per la Società della Salute di Firenze è l'Avv. Michele Morriello con studio in Viale Gramsci, 23, 50122, Firenze, al quale è possibile inviare richieste per far valere i propri diritti in materia di privacy all'indirizzo mail sds@dpo-rpd.eu

Art. 12 - Tutela della privacy del beneficiario del buono servizio

I dati personali dei destinatari dei buoni servizio, compresi quelli sensibili indicati all'art. 9 del Regolamento UE/679/2016, saranno trattati dai Provider con i quali la SdS si convenziona, individuati, con nomina da parte della SdS Firenze, quali Responsabili esterni del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Reg.UE 2016/679.

Ai destinatari dei buoni servizio è sempre riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali per ottenerne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti o erronei o raccolti per fini diversi da quelli della presente convenzione in violazione della normativa in materia di privacy.

Art. 13 – Rinvio alla normativa

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché a quanto previsto nell'Avviso pubblicato con provvedimento del Direttore della Società della Salute di Firenze n. 27/2023

Art. 14 - Esenzione di imposta

La presente convenzione è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 15 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere con riferimento alla presente convenzione è competente il Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze li _____

Per l'operatore economico

Per il l'Ente attuatore

Direttore della Società della Salute di Firenze

_____ -